

- (9) Quanto ai marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l'uso prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky», poiché le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non sono soddisfatte, essi non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.
- (10) Quanto alla genericità, le prove addotte nelle dichiarazioni di opposizione riguardano l'uso corrente del termine «Karlsbader Oblaten», non quello di «Karlovarské trojhránky». Benché le opposizioni abbiano addotto prove intese a dimostrare l'esistenza di diversi usi dei termini descrittivi generali, compresa la menzione tedesca di «Karlsbader Oblaten», non è stata fornita alcuna prova del fatto che la denominazione «Karlovarské trojhránky» si utilizzi per designare una categoria di prodotti non originari della regione di Karlovy Vary. L'opposizione non tiene conto della situazione nella Repubblica ceca. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, la denominazione «Karlovarské trojhránky» non può essere ritenuta generica, e non sussiste inosservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (11) Ne consegue pertanto che la denominazione «Karlovarské trojhránky» può essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, a condizione di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale il termine «Karlsbader Oblaten» può continuare a essere utilizzato in circostanze che, per il solo periodo transitorio, potrebbero essere in contrasto con la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine «Karlsbader Oblaten» può essere utilizzato per designare cialde che non rispettano il disciplinare previsto per la denominazione «Karlovarské trojhránky».

2. I marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l'uso prima del 19 ottobre 2004 non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

